

Decreto del Ministro della transizione ecologica del 2 settembre 2021 che definisce le modalità di riparto del Fondo “Programma Sperimentale Mangiaplastica”

FAQ SPORTELLO ATTUATIVO 2024

1. SOGGETTI E PROGETTI AMMISSIBILI

1.1. Quali soggetti possono presentare istanza di accesso al contributo?

Possono accedere al contributo i Comuni dell'intero territorio nazionale. Per quanto riguarda i Comuni che fanno parte di una Unione di Comuni, l'istanza di accesso deve essere presentata singolarmente da ciascuno dei Comuni eventualmente interessati.

1.2. Un Comune che ha già ottenuto il contributo nell'ambito degli sportelli precedenti può presentare una nuova istanza di accesso al contributo nello sportello 2024?

I Comuni che hanno ottenuto il contributo nell'anno precedente, risultando cioè ammessi alle agevolazioni nell'ambito dello sportello 2023, non possono accedere al contributo per l'annualità 2024.

I Comuni che hanno ottenuto il contributo negli sportelli 2021 e 2022, risultando cioè ammessi alle agevolazioni nell'ambito di uno dei predetti sportelli, possono presentare istanza di accesso al contributo per l'annualità 2024 nel rispetto di quanto previsto alla [FAQ 1.3](#).

I Comuni che hanno presentato domanda negli sportelli precedenti ma non sono rientrati nella graduatoria dei beneficiari con esito “ammessa”, possono presentare domanda per l'annualità 2024.

1.3. Un Comune beneficiario negli sportelli precedenti a cui è stato revocato il contributo, può presentare domanda nello sportello 2024?

I Comuni risultati beneficiari in uno degli sportelli precedenti (annualità 2021, 2022, 2023), che hanno ricevuto l'acconto per l'acquisto della fornitura ma che prevedono di incorrere o sono già stati destinatari di un provvedimento di revoca del beneficio, possono presentare istanza nell'ambito dello sportello 2024, anche allegando alla domanda lo stesso progetto presentato nello sportello in cui il contributo è stato o sarà revocato (vd. [FAQ n. 5.3](#)). Tuttavia, qualora dovessero risultare beneficiari nello sportello 2024, il Ministero sospenderà l'erogazione dell'acconto fino al ricevimento del mandato quietanzato di restituzione del contributo revocato nello sportello precedente.

1.4. Quali sono i progetti ammissibili?

Sono ammissibili i progetti che prevedono l'acquisto e l'installazione di uno o più macchinari eco-compattatori, utili per favorire la raccolta selettiva del PET e migliorarne l'intercettazione e il riciclo.

1.5. Cosa si intende per “eco-compattatore”?

Per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta selettiva di bottiglie per bevande in PET, che ne riducono il volume, favorendone il riciclo.

1.6. Cosa si intende per eco-compattatore di capacità media e di capacità alta?

Per “capacità” di un eco-compattatore si intende il quantitativo di PET che il macchinario è in grado di contenere. Ai fini del bando, si intende:

- eco-compattatore di capacità media: un macchinario in grado di contenere < 30 kg oppure < di 1000 bottiglie per bevande in PET da 1,5 litri;
- eco-compattatore di capacità alta: un macchinario in grado di contenere ≥ 30 kg oppure ≥ 1000 bottiglie per bevande in PET da 1,5 litri.

1.7. Quanti eco-compattatori è possibile acquistare?

I Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti possono presentare una sola istanza per l’acquisto di un eco-compattatore, mentre i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti possono presentare un’istanza per un macchinario ogni 100.000 abitanti.

Per esempio:

- un Comune con popolazione di 90.000 abitanti = max n. 1 eco-compattatore;
- un Comune con popolazione di 110.000 abitanti = max n. 1 eco-compattatore;
- un Comune con popolazione di 210.000 abitanti = max n. 2 eco-compattatori;
- un Comune con popolazione di 390.000 abitanti = max n. 3 tre eco-compattatori.

1.8. Come è determinato il numero di abitanti del Comune?

Il numero di abitanti del Comune per il quale si compila l’istanza è pre-compilato con dati ISTAT. Il dato pre-compilato può essere modificato, se si vuole inserire un dato ufficiale più aggiornato.

2. CONTRIBUTO CONCEDIBILE E SPESE AMMISSIBILI

2.1. Qual è l’ammontare massimo del contributo previsto dal bando?

É prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di euro 15.000,00 per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità media e di euro 30.000,00 per l’acquisto di un eco-compattatore di capacità alta.

2.2. Quali sono le spese ammissibili?

Sono ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisto e all’installazione dell’eco-compattatore, come da preventivo che deve essere allegato all’istanza. I dati di costo inseriti nell’istanza di accesso al contributo devono essere coerenti con i costi riportati nel preventivo.

2.3. Le spese di manutenzione dell’eco-compattatore possono essere oggetto del contributo?

Le spese di manutenzione non rientrano tra le spese ammissibili e quindi rimangono a carico del beneficiario. I preventivi allegati all’istanza devono, pertanto, riportare i costi di manutenzione, se previsti, in una voce distinta rispetto al costo dell’eco-compattatore.

2.4. Sono ammissibili le spese sostenute prima della data di pubblicazione del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021?

No, per essere ammissibili le spese devono essere sostenute dopo la data di pubblicazione del Decreto del Ministro della transizione ecologica del 2 settembre 2021.

2.5. Cosa si intende per “altri costi di gestione annuali”?

Per altri costi di gestione annuali si intendono i costi connessi alla manutenzione e al corretto utilizzo delle apparecchiature. Tali costi non rientrano tra le spese ammissibili (vd. [FAQ n. 2.2.](#)). Tuttavia, si tratta di una stima dei costi che dovranno essere sostenute dal Comune beneficiario che, in fase di presentazione della domanda, si impegna a mantenere gli eco-compattatori in proprio possesso e in uso in favore dell'utenza per almeno tre anni dal momento dell'attivazione.

2.6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile?

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se realmente sostenuta dal Comune beneficiario nell'ambito dell'acquisto dell'eco-compattatore (split payment IVA istituzionale).

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

3.1. Quando si può presentare la domanda di accesso al contributo nello sportello 2024?

La domanda di accesso al contributo deve essere presentata esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.invitalia.it>. Sarà possibile presentare domanda dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 e fino alle ore 23.59 del 31 marzo 2024.

3.2. Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento dell'istanza sulla piattaforma digitale?

L'accesso alla procedura informatica, la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale dell'istanza di accesso al contributo sono riservate esclusivamente al rappresentante legale del Comune, cioè il sindaco o, nei casi previsti dalla legge, il vice-sindaco. In caso di altro soggetto, è necessario allegare all'istanza la delega firmata dal legale rappresentante.

3.3. Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle istanze di accesso?

Per accedere all'area dedicata alla compilazione della domanda, disponibile sul portale <http://padigitale.invitalia.it>, è necessario essere in possesso di un'utenza SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) attiva. (Se non si è ancora in possesso dello SPID, consultare il sito <https://www.spid.gov.it/richiedi-spid>). Eseguito il login tramite SPID, l'utente dovrà accedere alla sezione “Programma Sperimentale Mangiaplastica”.

3.4. Come deve essere compilata l'istanza di accesso al contributo?

L'istanza di accesso al contributo deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile al link <http://padigitale.invitalia.it>, conformemente alle indicazioni contenute nel manuale operativo disponibile sullo stesso portale. La procedura informatica consente di verificare se la compilazione delle varie sezioni del modulo di domanda è avvenuta correttamente oppure se vi sono errori o informazioni mancanti. Allorché la procedura di compilazione sarà ultimata, il Comune potrà scaricare il modulo in formato “.pdf”, che andrà firmato digitalmente¹ da parte del rappresentante legale del Comune o suo delegato (vd. [FAQ n. 3.2.](#)) e successivamente caricato sul sistema per procedere all'invio dell'istanza. Al termine

¹ Si specifica che la firma digitale deve essere apposta in formato CAeS in modo da ottenere un documento firmato con estensione .p7m.

dell'invio, il sistema rilascia una apposita ricevuta, a titolo di attestazione di avvenuta trasmissione della domanda.

3.5. Cosa deve contenere il preventivo da allegare all'istanza di accesso al contributo?

All'istanza di accesso al contributo dovrà essere allegato il preventivo di spesa dell'eco-compattatore/degli eco-compattatori. Il preventivo deve contenere:

- il fornitore del bene con indicazione del relativo codice fiscale/partiva iva;
- la capacità dell'eco-compattatore/degli eco-compattatori espressa in kg o in numero di bottiglie da 1,5 l ([vd. FAQ n. 1.6.](#));
- il costo di acquisto e di installazione di ogni singolo macchinario (imponibile e IVA devono essere indicate separatamente);
- i costi di manutenzione e/o altri costi di gestione (se previsti).

Si ricorda che i dati inseriti in sede di presentazione dell'istanza devono corrispondere a quanto indicato nel preventivo.

3.6. Come si calcola la capacità di stoccaggio dell'eco-compattatore/dei singoli eco-compattatori (da esprimere in KG)?

La capacità di stoccaggio dell'eco-compattatore/dei singoli eco-compattatori deve essere espressa in KG e deve essere coerente con quella riportata nel preventivo. Se il preventivo dell'eco-compattatore riporta la capacità di stoccaggio in numero di bottiglie, si può utilizzare come formula di conversione: una bottiglia da 1,5 l = 0,03 kg.

3.7. Come si calcola il beneficio economico annuale atteso?

Il beneficio economico annuale atteso può essere calcolato sulla base di uno o più dei seguenti indici. Gli indici riportati di seguito costituiscono un esempio e non sono vincolanti ai fini del calcolo del beneficio economico annuale atteso.

- Potenziali corrispettivi derivanti dalla cessione del PET raccolto ai consorzi di filiera. Il valore che si inserisce deve essere coerente con il valore del quantitativo di PET che si stima di raccogliere mensilmente, inserito in un box precedente del modulo di domanda.

Per esempio, se un Comune dichiara in domanda che stima di raccogliere 90 kg di PET al mese e il corrispettivo pagato da un consorzio è di 464,32 € a tonnellata* (1 tonnellata = 1000 kg), il beneficio economico stimato per l'intero anno si otterrà calcolando:

$90 \text{ kg} \times 12 \text{ mesi} = 1080 \text{ kg all'anno}$

Convertire i kg in tonnellate $1080 \text{ kg}/1000 = 1,08 \text{ tonnellate}$

$464,32 \text{ €} * \text{pagate dal consorzio} \times 1,08 \text{ tonnellate} = 501,46 \text{ € di beneficio economico stimato.}$

- Risparmio eventualmente derivante dall'efficientamento del servizio di raccolta dei rifiuti (es. minor numero di ritiri previsti per il servizio di raccolta della plastica).

*Corrispettivo riconosciuto dai consorzi di filiera, relativo al flusso RPET, annualità 2023.

3.8. È obbligatorio indicare il codice unico di progetto (CUP) nell'istanza di accesso al contributo?

La creazione del Codice Unico di Progetto (CUP) costituisce un adempimento obbligatorio per identificare ogni progetto d'investimento pubblico. Nell'istanza di accesso al contributo il Comune dovrà indicare il CUP e allegare alla domanda la relativa scheda di generazione ed attivazione del CUP.

3.9. Come deve essere generato il codice unico di progetto (CUP)?

Il CUP dovrà essere generato da parte del Comune tramite la selezione dello specifico modello (Template) previsto per la misura “Programma Sperimentale Mangiaplastica”, disponibile nell’area riservata del sito internet <https://cupweb.rgs.mef.gov.it>. A riguardo, si rimanda alle “Istruzioni operative per la generazione del CUP tramite Template” appositamente predisposte per la misura “Programma Sperimentale Mangiaplastica” e disponibili sul sito internet <http://padigitale.invitalia.it>.

3.10. Uno stesso Comune può presentare più istanze di accesso al contributo nel corso dello sportello di una stessa annualità?

No, ogni Comune può presentare una sola istanza di accesso al contributo nell’ambito dello stesso sportello.

3.11. È possibile indicare, nell’istanza di accesso al contributo per lo sportello 2024, lo stesso CUP utilizzato per la partecipazione allo sportello delle annualità precedenti?

I Comuni i cui progetti non sono rientrati tra quelli ammessi nelle graduatorie precedenti possono indicare nella domanda del 2024 il medesimo CUP utilizzato per la partecipazione agli sportelli precedenti, a condizione che il CUP non sia stato chiuso e che sia idoneo a identificare il progetto d’investimento pubblico oggetto dell’accesso al contributo.

4. ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE, TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

4.1. Come vengono istruite le istanze di accesso al contributo?

Le istanze di accesso vengono istruite sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, identificato dalla piattaforma di accoglimento delle domande.

4.2. Come faccio a sapere se l’istanza di accesso è stata ammessa al finanziamento?

Al termine dell’istruttoria di tutte le istanze pervenute, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica pubblica, sul proprio sito *web*, la graduatoria delle istanze ammesse, sulla base della valutazione dei progetti presentati.

4.3. Quale progetto viene preferito in caso di parità di punteggio?

In caso di parità di punteggio viene preferito il progetto che prevede la maggiore efficienza dell’installazione, vale a dire la maggiore utenza servita.

4.4. Cosa succede in caso di esclusione dalla graduatoria delle istanze ammesse?

Nel caso di esclusione dalla graduatoria, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica comunica al Comune richiedente i motivi che hanno determinato il mancato accoglimento dell’istanza.

4.5. Come avviene il trasferimento delle risorse?

Il contributo riconosciuto a ciascun beneficiario è erogato, sino ad esaurimento delle risorse stanziato, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Per l’annualità 2024 la dotazione ammonta a 10 milioni di euro.

In particolare, il contributo è trasferito ai Comuni in due quote:

- una prima quota, pari al 30% del contributo concesso, erogata a titolo di anticipo, a seguito della approvazione della graduatoria;
- una seconda quota, pari al saldo del contributo concesso, dietro presentazione di formale richiesta da parte del Comune, corredata dalla documentazione finale di spesa, idonea a consentire le verifiche circa l'avvenuta realizzazione delle attività previste nel progetto.

4.6. Entro quando il Comune deve procedere con l'aggiudicazione della fornitura relativa all'acquisto dell'eco-compattatore?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del DM 2 settembre 2021, l'aggiudicazione della fornitura deve avvenire entro 180 giorni dalla data di erogazione della prima quota, termine perentorio e in nessun caso prorogabile. Se l'aggiudicazione avviene oltre tale termine, il contributo è revocato. Per "data di erogazione" si intende esclusivamente la data dell'avvenuto pagamento effettuato dal Ministero (non la data di accertamento dell'entrata del Comune). In relazione alla procedura di affidamento, si ricorda che il Comune è tenuto a procedere nel pieno rispetto della normativa vigente, facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA), a mercati elettronici equivalenti o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento.

4.7. Entro quando e con quali modalità il Comune deve comunicare l'avvenuta aggiudicazione della fornitura relativa all'eco-compattatore?

In sede di richiesta di erogazione del saldo del contributo, il Comune comunicherà i riferimenti relativi all'aggiudicazione dell'eco-compattatore (data e protocollo), corredati del relativo provvedimento e di ogni altra informazione o documentazione dalla quale risulti il rispetto del termine dei 180 giorni dalla data di erogazione della prima quota, nonché l'avvenuta installazione dell'eco-compattatore (verbale di consegna, certificato di regolare esecuzione, verbale di messa in esercizio o similare).

4.8. Come si presenta la richiesta di erogazione del saldo del contributo?

La richiesta di erogazione del saldo del contributo deve essere trasmessa, a seguito del completamento della spesa e dell'avvenuta installazione dell'eco-compattatore, entro 180 giorni dalla data di aggiudicazione. La richiesta deve essere inviata esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica, presente al seguente link: <https://padigitale.invitalia.it/>.

Per la trasmissione occorre:

1. accedere alla sezione "Programma Sperimentale Mangiaplastica –sportello 2024";
2. effettuare il login utilizzando SPID;
3. selezionare la scelta di accesso alla piattaforma per conto di "persona fisica/sogetto pubblico";
4. accedere alla sotto-sezione dedicata all'intervento denominata "Programma Sperimentale Mangiaplastica – sportello 2024";
5. procedere con la compilazione guidata delle schermate proposte dal sistema e finalizzare la generazione del modulo di domanda che deve essere firmato digitalmente e ricaricato sul portale. Effettuare anche il caricamento degli allegati obbligatori richiesti dal sistema e della delega alla sottoscrizione², se del caso;

² In caso di istanza non firmata dal rappresentante legale/sindaco del Comune.

6. la domanda si considera correttamente trasmessa a seguito del rilascio, da parte del sistema, di una apposita ricevuta, a titolo di attestazione di avvenuta trasmissione della domanda.

4.9. Qual è la documentazione da presentare per l'erogazione del saldo del contributo concesso?

Alla richiesta di erogazione del saldo sarà necessario allegare:

- gli atti relativi al provvedimento di aggiudicazione dell'acquisto dell'eco-compattatore da parte del Comune, che dimostrino inequivocabilmente il rispetto del termine perentorio di 180 giorni (Vd. [FAQ n. 4.6](#) e [FAQ n. 5.3](#));
- la documentazione giustificativa di spesa e di pagamento: fatture elettroniche intestate al Comune, mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere o estratto conto bancario da cui risulti in modo univoco il pagamento della spesa oggetto di rendicontazione. Si ricorda che i documenti amministrativi e contabili relativi ad appalti pubblici devono, per legge, riportare il codice CUP. Il Ministero verificherà che il codice CUP indicato nei documenti corrisponda a quello generato dal Comune al momento della richiesta di accesso al contributo;
- la documentazione che comprova il pagamento dell'IVA: una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente che attesta l'avvenuto o imminente versamento e, se già presentato, copia del modello F24 quietanzato pagato all'Agenzia delle Entrate;
- il documento dal quale risulti l'avvenuta installazione dell'eco-compattatore (verbale di consegna, verbale del RUP o del DEC, verbale di messa in esercizio o similare);
- documentazione fotografica dell'installazione.

5. OBBLIGHI DEL COMUNE BENEFICIARIO

5.1. Quali sono gli obblighi del Comune beneficiario?

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DM 2 settembre 2021, il Comune beneficiario si impegna:

- a mantenere l'eco-compattatore/gli eco-compattatori installati nella disponibilità del Comune e in uso in favore dell'utenza per almeno tre anni dal momento della messa in esercizio;
- a fornire al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, su base annuale e per i tre anni successivi alla messa in esercizio, le informazioni utili a verificare l'efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale.

5.2. Quali sono le informazioni utili a verificare l'efficacia e la sostenibilità del programma sperimentale, che il Comune beneficiario deve fornire al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, su base annuale e per almeno tre anni?

Il Comune, sulla base dei dati di raccolta forniti dal soggetto autorizzato alla gestione dell'eco-compattatore, effettua una valutazione dell'incremento delle quantità di bottiglie in PET raccolte e l'eventuale scostamento dei ricavi, rispetto alle raccolte effettuate nelle annualità precedenti, corrisposti al Comune dalla vendita dei rifiuti raccolti.

5.3. In quali casi il contributo concesso viene revocato?

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del DM 2 settembre 2021, il contributo è revocato qualora il Comune beneficiario:

- non proceda all'aggiudicazione dell'eco-compattatore entro 180 giorni dalla data dell'erogazione della prima rata; tale termine è perentorio e in nessun caso prorogabile. Per "data di erogazione" si intende esclusivamente la data del pagamento effettuato dal Ministero (non la data di accertamento dell'entrata del Comune);
- non trasmetta, nel termine indicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le integrazioni documentali richieste nel corso dell'attività istruttoria volta all'erogazione del saldo, oppure trasmetta documentazione non suscettibile di colmare le carenze riscontrate;
- non utilizzi l'intero contributo concesso. In tal caso, il saldo verrà erogato solo per la parte effettivamente utilizzata;
- realizzi parzialmente o non realizzi il progetto.

5.4. Sono previsti specifici controlli da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sugli interventi finanziati?

Ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del DM 2 settembre 2021, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sugli interventi finanziati.